

Regolamento per le Aree Naturali Protette di Interesse Locale

(A.N.P.I.L.)

In attuazione della Legge Regionale n. 49/1995

TITOLO I

(Finalità)

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e le regole di comportamento all'interno delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale istituite dal Comune di Piombino ai sensi della Legge regionale n. 49/1995.

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alle aree naturali protette di interesse locale, A.n.p.i.l. Baratti-Populonia e Sterpaia, istituite dal Comune di Piombino con la deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 2 aprile 1998.
2. Nell'ambito delle A.n.p.i.l. ricadono le aree classificate a parco dagli strumenti urbanistici comunali:
Parco territoriale della costa orientale e della Sterpaia;
Parco archeologico e naturalistico di Baratti-Populonia.

Articolo 2

(Competenze)

1. La Società "Parchi Val di Cornia s.p.a." applica il presente regolamento nelle aree classificate a parco che ricadono all'interno delle A.n.p.i.l, la cui gestione è affidata alla stessa società dal Comune o da altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Comune applica il presente regolamento nelle aree ricomprese nelle A.n.p.i.l. per le quali non sia stato individuato il soggetto gestore.

TITOLO II

(Regole di accesso all'area protetta e norme di comportamento)

Articolo 3

(Modalità di accesso alle zone a libera circolazione)

1. L'accesso del pubblico all'interno delle aree protette di interesse locale è ammesso, salvo che nelle zone di particolare interesse naturale, storico, artistico ed archeologico, per cui esso é ammesso secondo gli orari e le modalità stabilite da presente regolamento o dal Soggetto gestore e salvo i limiti e le interdizioni imposte per motivi igienico-sanitari, di tutela del patrimonio artistico-archeologico e di salvaguardia della visione non alterata degli

ambiti protetti ovvero di tutela della prospettiva d'insieme di luoghi di peculiare bellezza paesistica

2. La circolazione dei mezzi motorizzati all'interno dell'area protetta è regolata da modalità previste dal presente regolamento, da ordinanze specifiche e comunque consentita solo per l'accesso alle aree a parcheggio. Con specifiche ordinanze finalizzate anche a preservare la visione non alterata dell'ambiente e a tutelare il diritto della collettività alla fruizione dei valori estetici dell'area paesistica di peculiare pregio di Baratti - Populonia, la circolazione dei mezzi motorizzati potrà subire limitazioni e interdizioni in attuazione dei principi espressi al comma primo del presente articolo
3. Gli animali d'affezione dovranno essere introdotti al guinzaglio, muniti di apposita paletta per la rimozione delle deiezioni. Il transito a cavallo è consentito qualora vi siano percorsi previsti e appositamente segnalati ad eccezione degli arenili.
4. Nella stagione balneare l'accesso dei cani negli arenili e nei luoghi adibiti alla pubblica balneazione inserite all'interno delle aree protette, è consentito secondo le modalità che annualmente verranno indicate con l'ordinanza balneare emanata dal Comune di concerto tra l'autorità marittima competente ed il soggetto gestore dell'area.
5. Per la gestione dell'area protetta, ed in particolare per gli interventi di manutenzione, pulizia, sorveglianza e sicurezza, il gestore o altro soggetto autorizzato, può accedere all'interno dell'area con motoveicoli e autoveicoli.
6. Per indifferibili ed accertate necessità di carattere commerciale, economico o culturale, possono essere rilasciate apposite autorizzazioni di accesso e di parcheggio, limitato alle operazioni da compiere, in deroga alle limitazioni del presente regolamento. Il gestore deve altresì garantire l'accesso all'area protetta ai mezzi per il trasporto dei disabili.

Articolo 4

(Modalità di accesso alle zone di tutela integrale)

1. Per ragioni di salvaguardia e di tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico o naturale, il gestore dell'area protetta potrà individuare zone in cui l'accesso sarà consentito esclusivamente dietro accompagnamento di personale autorizzato, nonché con possibili limitazioni numeriche.

Articolo 5

(Norme generali di comportamento)

1. I visitatori devono rispettare i camminamenti predisposti all'interno dell'area protetta evitando altresì di danneggiare la vegetazione; in particolare, per le dune del litorale del parco della Sterpaia, l'attraversamento pedonale è consentito esclusivamente lungo i sentieri ed i passi d'uomo appositamente segnalati.
2. Lungo il litorale sabbioso è vietato il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata della flora spontanea dell'arenile e della prima duna.
3. All'interno dell'area protetta è altresì vietato produrre rumori molesti, urla e schiamazzi od altri suoni che possono arrecare disturbo agli animali ed alla quiete dei luoghi.
4. E vietato abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
5. Le strutture del parco sono ad uso pubblico e devono essere utilizzate nel rispetto della loro integrità ed in condizioni di efficienza e decoro.
6. E' pertanto vietata la manomissione, il danneggiamento e l'uso improprio delle strutture del parco (recinzioni, edifici e loro pertinenze, servizi igienici ecc.)
7. All'interno delle aree protette è vietato il campeggio libero in ogni sua forma; si definisce campeggio: a) l'installazione di tende di qualunque tipo e forma; b) l'occupazione degli

- spazi nelle adiacenze dei veicoli con tavoli, sedie ed attrezzature da campeggio; c) l'utilizzo di sacchi a pelo o materassi o altri giacigli provvisori adibiti al pernottamento.
8. Nelle aree appositamente destinate dal Comune e dal soggetto gestore, è ammessa l'installazione temporanea di tende per attività connesse alla ricerca, alla didattica e ad iniziative ricreative e/o culturali debitamente autorizzate, curate direttamente dal soggetto gestore del parco.
 9. All'interno del area protetta è vietata l'accensione di fuochi di ogni tipo, gettare a terra mozziconi di sigarette e fiammiferi, nonché ogni altro comportamento che possa generare rischio di incendio. Sono, pertanto, vietati barbecue, torce a fiamma, fornelli a gas e ad alcool; E' vietata inoltre l'introduzione di metal-detectors.
 10. Lungo la fascia costiera ricompresa nell'area protetta la balneazione é disciplinata dall'ordinanza balneare del Comune per motivi igienico-sanitari e da quella emanata dall'autorità marittima per la sicurezza, previa consultazione del soggetto gestore per la valutazione delle problematiche connesse alla migliore tutela e fruizione delle aree del parco.
 11. All'interno del perimetro dell'area protetta è vietato danneggiare e asportare reperti archeologici anche se sporadici, scorie provenienti dalle antiche lavorazioni metallurgiche, fossili e minerali di ogni genere.
 12. Nell'area protetta possono essere autorizzati mezzi di pubblicità mediante il collocamento o l'affissione lungo le strade ed in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, quando non ne derivino danni all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento; l'autorizzazione deve essere richiesta e rilasciata dalla Polizia Municipale, previo parere del gestore.
 13. *E' vietato lasciare incustoditi, o ancorati agli alberi, mezzi e materiale vario come velocipedi, ombrelloni e sdraio. Gli accertatori sono titolati a disporre il sequestro del materiale (ex art. 13 Legge 689/81) e a custodirlo in luogo idoneo, a disposizione dei proprietari richiedenti a cui sarà comminata sanzione da € 100,00 a € 500,00 come indicato al successivo art. 19 comma 1. Trascorsi 15 giorni senza che il materiale venga reclamato, questo sarà distrutto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*

TITOLO III

(Regole di salvaguardia dell'ambiente naturale)

Articolo 6 (Tutela della flora e degli ecosistemi)

1. Per la salvaguardia dell'ecosistema, nelle aree boscate e' vietato rimuovere e asportare la lettiera, rami e tronchi secchi e lo strato umifero del terreno.
2. I comportamenti di cui al comma precedente sono ammessi accessoriamente alle esigenze di coltura, di ripristino e ricostituzione del patrimonio naturalistico e forestale, di regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione delle strade e di altre opere da parte del soggetto gestore o da altro soggetto da esso autorizzato.
3. E' vietato raccogliere fiori appartenenti a specie tutelate dalla normativa vigente e manomettere od asportare il patrimonio naturalistico e forestale, fatte salve le ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 7 (Raccolta di funghi, asparagi e prodotti del sottobosco)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nelle aree protette di interesse locale è consentita ai soggetti autorizzati secondo le disposizioni e le dimensioni minime di cui alla L.R. 22 marzo 1999 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, e comunque per un quantitativo massimo giornaliero di tre chilogrammi a persona.
2. Fatte salve le limitazioni di accesso di cui alle disposizioni del Codice Civile relative ai fondi

chiusi ed alle proprietà private, la raccolta dei funghi epigei spontanei e' consentita nelle ore diurne e limitatamente ai boschi e ai terreni non coltivati, comunque laddove non sia vietato l'accesso per disposizione dell'ente gestore dell'area o di altra autorità.

3. Nella raccolta e' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri strumenti che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore.
4. Laddove non sia vietato l'accesso per disposizione del soggetto gestore, la raccolta degli asparagi è consentita, nelle ore diurne, secondo le vigenti disposizioni regionali in materia.
5. E vietato raccogliere gli steli di Pungitopo (*Ruscus aculeatus*) e della Borraccina, quale parte integrante del substrato umifero.

Articolo 8 (Tutela della fauna)

1. Salvo specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente, all'interno delle aree protette è vietata la cattura, l'abbattimento, la detenzione di animali vertebrati e invertebrati appartenenti alla fauna selvatica; è vietato alimentare la fauna selvatica ed esercitare ogni tipo di attività venatoria.
2. A scopo di ricerca e di monitoraggio è consentita la cattura temporanea di esemplari di fauna selvatica soggetta ad immediato rilascio.
3. Allo scopo di non alterare l'equilibrio ecologico e l'ecosistema dell'area, è vietato rilasciare qualsiasi animale all'interno dell'area protetta senza l'autorizzazione dell'ente gestore e previo nulla-osta della Provincia.
4. La raccolta di chiocciole è ammessa ad esclusione del periodo compreso tra il 15 agosto ed il 15 ottobre.

Articolo 9 (Tutela della fauna ittica)

1. Per l'esercizio della pesca nelle acque interne ricadenti nel perimetro delle aree protette di interesse locale e negli specchi d'acqua marina antistanti gli arenili ricompresi nelle aree protette, si osservano le disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia, nonché delle limitazioni previste dall'ordinanza balneare di cui all'articolo 3.

Articolo 10 (Disposizioni integrative)

1. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 6 aprile 2000 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV (Regole di salvaguardia del patrimonio culturale)

Articolo 11 (Definizioni)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai beni mobili ed immobili di particolare interesse artistico, storico e archeologico di seguito indicati:
 - a) Le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia dell'arte, la storia dei luoghi e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante.

- b) Le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
- c) Le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà e le cose di interesse numismatico.
- d) Gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
- e) Le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. 2. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Articolo 12 **(Regole generali di salvaguardia)**

1. Il gestore dell'area protetta può prescrivere distanze di rispetto ed altre regole dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dell'ambiente ed il decoro delle cose mobili ed immobili indicate all'articolo 11, nonché alterarne le condizioni.
2. E' vietato collocare o affiggere mezzi di pubblicità o simili sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi.

Articolo 13 **(Riproduzione dei beni culturali)**

1. All'interno delle aree protette di interesse locale è ammessa la riproduzione fotografica e cinematografica a scopo amatoriale, turistico o di studio in osservanza delle disposizioni in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004.
2. Dei divieti e delle limitazioni di cui al comma precedente dovrà essere data al pubblico idonea segnalazione da parte del gestore dell'area.

Articolo 14 **(Scoperta fortuita)**

1. I beni di interesse storico-archeologico indicati dal presente titolo, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, sono di proprietà dello Stato ed appartengono, a seconda che siano beni immobili o mobili, rispettivamente, al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del Codice Civile.
2. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili di interesse storico-archeologico indicati all'articolo 11, deve inoltrare immediata denuncia al gestore, ovvero entro ventiquattro al Sovrintendente, al Sindaco, ovvero all'Autorità di Pubblica Sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
3. Qualora si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore può rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
4. Allo scopritore si applicano le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.lgs. n. 42/2004, in ordine alla custodia dei beni storico-archeologici di cui al presente titolo, nonché alla loro conservazione, rimborso delle spese e premio per il ritrovamento.
5. Sono vietate le operazioni di scavo, se non espressamente autorizzate dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Toscana.

Articolo 15
(Fruizione dei beni culturali)

1. I musei, le aree archeologiche ed i parchi archeologici sono destinati al godimento pubblico. Il gestore è tenuto a dare adeguata informazione circa gli orari di apertura al pubblico.

Articolo 16
(Biglietto di ingresso)

1. L'accesso ai musei, alle aree archeologiche ed ai parchi archeologici è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. Il gestore stabilisce, dandone idonea comunicazione al pubblico, i casi di libero accesso e di ingresso gratuito, le tariffe e le categorie di biglietti, nonché le modalità di emissione, di distribuzione, di vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Chiunque, sprovvisto di biglietto di ingresso, accede ai luoghi per i quali è previsto il pagamento di tale biglietto è passibile delle sanzioni di cui al presente regolamento

Articolo 17
(Disposizioni integrative)

1. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004.

TITOLO V
(Aree di sosta)

Articolo 18
(Regolamentazione delle aree di sosta)

1. La circolazione dei veicoli all'interno delle aree A.N.P.I.L. trova disciplina nel presente atto ed è puntualmente regolamentata da ordinanze che stabiliranno possibilità di accesso, interdizioni e modalità di sosta.
2. Gli utenti delle aree di sosta a pagamento sono tenuti a corrispondere l'importo orario relativo alla durata della sosta effettiva;
3. Le tariffe, il calendario di attività e l'orario di apertura e chiusura giornaliero dovranno essere approvati ogni anno dal Comune.
4. Le tariffe per i veicoli dovranno essere pubblicamente esposte all'ingresso dell'area attrezzata.
5. *All'interno delle aree riservate alla sosta, libera e a pagamento, i veicoli devono essere disposti in modo tale da non recare intralcio alla circolazione; in caso di inottemperanza saranno applicate le stesse sanzioni previste dall'articolo 19 del presente Regolamento ANPIL e riportate nelle ordinanze comunali che regolano la circolazione.*

TITOLO VI
(sanzioni)

Articolo 19
(Sanzioni amministrative)

1. Laddove il fatto non costituisca reato o violazione per cui la legge stabilisce una sanzione amministrativa diversa, per i comportamenti vietati dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 €.

2. Per il mancato o ridotto pagamento della tariffa stabilita per i parcheggi di cui all'articolo 18 del presente regolamento, nonché per la mancata esposizione in modo visibile del titolo di sosta indette aree A.N.P.I.L., è applicata la sanzione amministrativa da 25,00 a 250,00 €. Prima di procedere all'applicazione di tale sanzione, il soggetto gestore, a titolo conciliativo, inviterà i trasgressori a pagare una penale per le auto e per i campers o altri veicoli superiori a 2 mt. di larghezza, che dovrà essere corrisposta entro un termine massimo di 15 giorni. Gli importi delle penali saranno preventivamente stabilite con apposita ordinanza. Nel caso tale importo non sia corrisposto nei termini prescritti, si procederà all'applicazione delle sanzioni come sopra specificato.
3. Sono competenti alla contestazione del processo verbale di accertata violazione, oltre agli appartenenti alle Forze dell'ordine, la Polizia Municipale, le Guardie ambientali volontarie ed il personale dipendente del soggetto gestore, munito di tessera di riconoscimento ed autorizzato alla contestazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. I proventi sanzionatori e la procedura del contenzioso sono gestiti dall'Amministrazione comunale, secondo le modalità di legge.

TITOLO VII

(Disposizioni finali e transitorie)

Articolo 20

(Attività venatoria)

1. In deroga a quanto stabilito all'art. 8, è ammessa l'attività venatoria nell'ANPIL BarattiPopulonia, secondo le disposizioni di cui della Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3 e successive integrazioni e modifiche esclusivamente all'esterno delle aree del parco archeologico e naturalistico affidato in gestione alla Società Parchi Val di Cornia S.p.A., o comunque all'esterno delle altre aree soggette a qualunque forma di affidamento in gestione.
2. Conseguentemente il territorio dell'ANPIL ammesso all'attività venatoria sarà automaticamente ridotto in coincidenza con la maggiore estensione dell'area costituente oggetto di ulteriore affidamento in gestione.
3. In deroga a quanto stabilito all'art.3, in occasione della battuta di caccia al cinghiale, nelle aree boscate del promontorio di Piombino per i partecipanti alla squadra di caccia è consentito l'accesso con auto e motoveicoli.
4. E' altresì consentita la circolazione dei veicoli lungo la strada principale "Reciso-Campo alla Sughera-Ghiaccioni" e nelle vie secondarie esclusivamente per il raggiungimento degli appostamenti di caccia.

Articolo 21 (Concessioni)

1. Il soggetto gestore può affidare a terzi la realizzazione e gestione di opere e servizi di pubblica utilità compatibili con le finalità del parco, secondo le disposizioni in materia di concessione.
2. Alla scadenza della concessione le opere realizzate secondo le modalità di cui al comma precedente, saranno acquisite al patrimonio comunale oppure, su richiesta del Comune, rimosse a carico del concessionario.
3. Da parte del soggetto gestore è ammessa la concessione temporanea a terzi di spazi da utilizzare per attività commerciali o promozionali nel rispetto delle finalità dell'area protetta, fatta salva la normativa in materia di autorizzazioni specifiche.

Articolo 22
(Norma di coordinamento)

1. Per quanto riguarda gli interventi edilizi ammissibili nell'area protetta di interesse locale si rinvia alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali (ed ove approvati ai Piani Particolareggiati ed alle Norme Tecniche di Attuazione).